

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione "Centrale del Latte di Roma S.p.A."

Articolo 2

Sede

La società ha sede in Roma, via Fondi di Monastero n. 262.

Articolo 3

Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte con delibera assembleare.

Articolo 4

Oggetto

La società ha per oggetto:

- a) la raccolta del latte presso i produttori;
- b) il trattamento igienico-sanitario del latte confezionato per la vendita secondo le disposizioni vigenti;
- c) la distribuzione del prodotto confezionato;
- d) la produzione e/o commercializzazione (e servizi connessi) di prodotti lattiero-caseari o comunque destinati all'uso alimentare;
- e) la consulenza, assistenza progettazione e servizi dallo specifico contenuto tecnologico, scientifico e gestionale della società stessa, nonché la gestione di attività del settore agro alimentare;
- f) la fornitura di servizi di distribuzione di merci, l'autotrasporto di merci e prodotti alimentari in conto terzi, il noleggio di veicoli senza conducenti.

La società può, inoltre, compiere tutte le operazioni finanziarie e commerciali necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi incluse la partecipazione ad azioni finanziarie e l'assunzione di partecipazioni – da effettuarsi non nei confronti del pubblico – od interessenze in altre società aventi oggetto affine o analogo al proprio, la concessione di anticipazioni, garanzie, fidejussioni, cauzioni ed avalli ed il rilascio di ipoteche a favore di aziende ed istituti di credito o di terzi per obbligazioni proprie e/o di terzi.

La società può inoltre assumere finanziamenti dai propri soci nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 37.736.000,00 (trentasettemilionisettecentotrentaseimila), suddiviso in n. 7.547.200 (settemilionicinquecentoquarantasettemiladuecento) azioni da Euro 5 (cinque) ciascuna.

Le azioni sono nominative ed indivisibili, e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni possono essere liberate, anche in parte, mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto e comporta, da parte dei soci, elezione di domicilio a tutti gli effetti di legge, nel luogo risultante dal libro dei soci.

Quando siano interamente liberate, e qualora la legge lo consenta, le azioni possono essere al portatore. Le azioni al portatore possono essere convertite in nominative e viceversa. Le operazioni di conversione sono fatte a spese del socio.

Articolo 6

Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili in azioni, determinandone le modalità e le condizioni di collocamento sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

Il trasferimento delle obbligazioni convertibili o con warrant sulle azioni e dei diritti di opzione ad esse afferenti sarà soggetto alle disposizioni di cui al successivo articolo 7 del presente statuto.

Articolo 7

Prelazione

Qualora un socio intenda alienare a terzi una o più delle sue azioni, ovvero diritti di opzione o di sottoscrizione su una o più delle azioni esistenti o di una nuova emissione (le "Azioni e i Diritti") o costituire altri diritti sulle

azioni (gli "Altri Diritti"), dovrà farne offerta in prelazione agli altri soci inviando al consiglio d'amministrazione una comunicazione (l'"Offerta di Prelazione") contenente l'indicazione delle Azioni, dei Diritti e degli Altri Diritti, l'identità del potenziale acquirente e delle altre condizioni, anche di prezzo, a cui le Azioni, i Diritti o gli Altri Diritti verrebbero alienati o costituiti.

Nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell'offerta di Prelazione, il consiglio d'amministrazione dovrà inviare copia di detta Offerta di Prelazione agli altri soci, assegnando loro un termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa entro il quale inviare, a pena di decadenza, al consiglio d'amministrazione apposita comunicazione (la "Comunicazione di Risposta") con l'indicazione se intendono o meno esercitare il diritto di prelazione alle condizioni indicate nell'Offerta di Prelazione.

L'Offerta di Prelazione dovrà essere accettata in modo incondizionato e per lo stesso ammontare delle Azioni, dei Diritti e degli Altri Diritti offerti, senza alcuna modifica delle condizioni, anche di prezzo, indicate dal socio offerente. Non verranno prese in considerazione accettazioni parziali dell'offerta contenuta nell'Offerta di Prelazione.

Nel caso in cui più soci accettino l'Offerta di Prelazione, ciascuno di essi potrà esercitare il diritto di prelazione in misura proporzionale alla partecipazione dallo stesso detenuta nel capitale sociale della società.

Una volta decorso il termine per l'invio delle Comunicazioni di Risposta, il consiglio d'amministrazione dovrà comunicare al socio offerente le Comunicazioni di Risposta ricevute ovvero, in mancanza, l'esito negativo dell'Offerta di Prelazione. Con l'invio di detta comunicazione, il consiglio d'amministrazione invierà al socio offerente la propria autorizzazione (l'"Autorizzazione") al perfezionamento del negozio di trasferimento delle azioni e/o dei diritti di opzione o di sottoscrizione sulle azioni o di costituzione di diritti sulle stesse (a) con i soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione secondo le modalità sopra indicate, ovvero (b) con il terzo indicato nell'Offerta di Prelazione.

Il perfezionamento del negozio di alienazione delle Azioni e dei Diritti o di costituzione degli Altri Diritti dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'Autorizzazione da parte del socio offerente. Entro lo stesso termine, il socio offerente dovrà comunicare e documentare al consiglio d'amministrazione l'avvenuta stipula del negozio di trasferimento delle Azioni o dei Diritti e/o di costituzione di Altri diritti.

Qualsiasi alienazione di Azioni e di Diritti o costituzione di Altri Diritti effettuati senza il rispetto delle procedure di cui al presente articolo saranno nulli ed inefficaci nei confronti della società.

Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo saranno valide solo ove effettuate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle alienazioni di Azioni e di Diritti ed alla costituzione di Altri Diritti da parte del socio Comune di Roma, per tutto il tempo in cui lo stesso rimarrà socio della società.

Articolo 8

Recesso del socio

Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'art. 2437, comma 1, del codice civile.

Articolo 9

Assemblea

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea può essere convocata dal consiglio di amministrazione nella sede sociale o altrove, purchè in Roma. Il relativo avviso di convocazione, a scelta del consiglio di amministrazione, dovrà alternativamente

- essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero

- inviato, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'assemblea, al recapito comunicato dal socio alla società, semprechè la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio.

Nell'avviso debbono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora di adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso vengono indicati anche l'ora, il luogo ed il giorno per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 10

Convocazione dell'assemblea e intervento

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro i termini di legge.

L'assemblea straordinaria è convocata e delibera su tutti gli oggetti di sua competenza ai sensi di legge.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano provveduto a depositare le azioni loro intestate almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza presso la sede sociale o presso gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Articolo 11

Funzionamento dell'assemblea

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza statutaria, da persona munita di delega scritta, fermo il disposto dell'articolo 2372 del codice civile.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa.

Le assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, sono presiedute dal presidente del consiglio d'amministrazione, ovvero in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, del vice presidente del consiglio d'amministrazione. In caso di assenza o impedimento sia del presidente che del vice-presidente le assemblee sono presiedute dalla persona scelta dall'assemblea.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 12

Costituzioni e deliberazioni dell'assemblea

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza – e delibera con il voto favorevole – di tanti soci che rappresentino almeno l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria si intende validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Essa delibera con le maggioranze di legge, salvo per quanto riguarda le seguenti materie, nelle quali le delibere verranno assunte con il voto favorevole di tanti soci rappresentanti almeno l'85% del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti:

- acquisto e vendita di azioni proprie;
- acquisto e vendita di azioni di società controllanti;
- quotazione in borsa della società;
- determinazione dei compensi per amministratori e sindaci.

In prima ed in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è costituita con la presenza – e delibera con il voto favorevole – di un numero di soci che rappresentino almeno l'85% del capitale sociale.

Articolo 13

Impugnazione delle deliberazioni assembleari

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi il diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino anche congiuntamente, il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

Articolo 14

Consiglio d'amministrazione

La società è amministrata da un consiglio d'amministrazione composto di 7 (sette) amministratori. Ove non vi abbia provveduto l'assemblea, il presidente del consiglio d'amministrazione ed il vice-presidente del consiglio d'amministrazione sono nominati dal consiglio d'amministrazione medesimo nella sua prima riunione.

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Qualora cessino dalla carica, per qualsiasi motivo, due o più amministratori, l'intero consiglio d'amministrazione si intenderà decaduto, con effetto dalla data dell'assemblea che dovrà essere convocata senza indugio dallo stesso consiglio d'amministrazione per la nomina dei nuovi amministratori.

Articolo 15

Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione

Fatto salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo 15, i componenti del consiglio di amministrazione vengono nominati sulla base di liste presentate dai soci, nelle quale i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo non superiore al numero dei consiglieri da eleggere.

Le suddette liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 5% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, copia dei biglietti di ammissione.

Unitamente a ciascuna lista entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

All'elezione dei singoli componenti del consiglio di amministrazione si procederà come segue:

(a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista, la maggioranza dei consiglieri da eleggere;

(b) i restanti consiglieri da eleggere – meno quello nominato direttamente dal Comune di Roma ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo 15 – saranno tratti dalle altre liste: a tal fine i voti ottenuti da tali liste saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, e così di seguito, secondo il numero dei Consiglieri ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati ai candidati di ciascuna di dette liste secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle liste in questione verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

In mancanza di liste di minoranza tutti i consiglieri di amministrazione – con l'eccezione di quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo 15 – saranno tratti dalla medesima lista.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il minor numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di cui al precedente articolo 12.

Il Comune di Roma ha comunque diritto alla nomina di un amministratore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2449 del codice civile. Il Comune di Roma potrà votare sulle liste presentate dagli altri soci.

Articolo 16

Riunioni del consiglio di amministrazione

Di regola il consiglio di amministrazione si riunisce, nella sede della società o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione purchè in Italia, almeno una volta al mese o quando se ne presenti la necessità e, comunque, quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione – contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare – è inviata, a cura del presidente o del vice-presidente, almeno sette giorni prima dell'adunanza a mezzo raccomandata o telefax, ovvero, in caso di impossibilità di invio a mezzo telefax, a mezzo telegramma A.R.. Della convocazione viene, nello stesso termine e con le stesse modalità, dato avviso ai sindaci effettivi.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta 48 (quarantotto) ore prima dell'adunanza a mezzo raccomandata e telefax ovvero, in caso di impossibilità di invio a mezzo telefax, a mezzo telegramma A.R..

Anche in mancanza di convocazione sono valide le adunanze a cui assistano la totalità dei consiglieri e dei sindaci effettivi.

Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno 5 (cinque) amministratori in carica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o, in mancanza, dall'amministratore più anziano di età.

Le adunanze del consiglio di amministrazione potranno anche tenersi in audio/video conferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 17

Amministratore delegato

Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati, nei limiti e nel rispetto dell'articolo 2381 del codice civile, specificando i limiti della delega.

Restano tuttavia riservate al consiglio di amministrazione le seguenti questioni:

- (i) modifiche delle linee strategiche;
- (ii) proposte di modifica dello statuto;
- (iii) determinazione o modifica dei principi contabili;
- (iv) proposte di quotazione in borsa della società;
- (v) acquisizioni e dismissioni di attività significative, dovendosi intendere per tali quelle con un valore superiore al 20% (venti per cento) del patrimonio netto della società così come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- (vi) questioni connesse o relative alla sicurezza degli stabilimenti e dell'insediamento produttivo in genere, e questioni connesse o relative all'impatto ambientale delle attività;
- (vii) costituzione, acquisto o vendita di partecipazione di società, enti, associazioni (anche di imprese), consorzi e joint-venture;
- (viii) acquisto, comodato e affitto di azienda o di rami di azienda.

Articolo 18

Poteri di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione soltanto per i compiti espressamente riservati all'assemblea ai sensi di legge.

Sulle questioni riservate alla sua competenza esclusiva ai sensi del precedente articolo 17, il consiglio di amministrazione delibera con il voto favorevole di almeno 5 (cinque) amministratori in carica.

Articolo 19

Poteri di rappresentanza

La firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa spettano al presidente o, in caso di impedimento o assenza di questi, al vice-presidente.

La firma sociale spetta altresì, nei limiti dei poteri di rappresentanza ad essi attribuiti, ai soggetti delegati ed ai rappresentanti nominati.

Articolo 20

Collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto di 5 (cinque) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, la cui nomina spetta all'assemblea.

I sindaci effettivi – ad eccezione di quello nominato ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo 20 – e i sindaci supplenti sono nominati con le medesime modalità previste per l'elezione del consiglio di amministrazione. Per la presentazione, il deposito e la votazione delle liste si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 15.

Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti nell'ordine tre sindaci effettivi e un sindaco supplente. L'altro sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

In mancanza di liste di minoranza tutti i sindaci effettivi e quelli supplenti – con l'eccezione di quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo 20 – saranno tratti dalla medesima lista.

La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il Comune di Roma ha comunque diritto alla nomina di un sindaco effettivo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2449 del codice civile. Il Comune di Roma potrà votare sulle liste presentate dagli altri soci.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2399.

Il collegio sindacale, deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

Articolo 21

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 22

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Articolo 23

Utili dell'esercizio

Gli utili di esercizio, dopo l'assegnazione a riserva ordinaria del 5% degli utili stessi, secondo quanto previsto dall'articolo 2430 del codice civile, saranno distribuiti ai soci su conforme deliberazione dell'assemblea, restando in facoltà dell'assemblea stessa la costituzione di fondi di riserva o di accantonamento o il riporto a nuovo degli utili, in tutto o in parte.

Articolo 24

Prescrizione del diritto ai dividendi

Il diritto dei soci di riscuotere i dividendi deliberati dall'assemblea, a norma dei precedenti articoli, si prescrive in cinque anni. Decorso tale termine i dividendi saranno definitivamente acquisiti dalla società.

Articolo 25

Scioglimento della società

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Articolo 26

Foro Competente

Per tutte le controversie tra i soci e la società, relative o connesse alle disposizioni del presente statuto, è fissata la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 27

Clausola finale

Per tutto quanto non disposto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge.

Le disposizioni di cui agli articoli 15 e 20 del presente statuto saranno applicabili solo a decorrere dal momento in cui risulteranno validamente iscritti nel libro dei soci della società almeno due soci, diversi dal Comune di Roma.